

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 4540/2009

DEL 18.09.09

Oggetto: L.R. 14 novembre 2000, n° 21, art. 3 lett. a), b), c) ed i). - Annualità 2002.
Ricorso gerarchico ditta GIOI Maria Giuseppina (prot. n° 0003871 del 05.04.2009).
Rigetto.

Il Commissario Straordinario

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 12.08.2009 di nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTA** la Legge Regionale 14 novembre 2000, n° 21, art. 3 lett. a), b), c) ed i) - Annualità 2002;
- ESAMINATE** le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese con nota prot. n° 0007833 del 13.08.2009;
- PREMESSO** che con Determinazione n° 480/245 del 23.05.2005, notificata alla ditta in data 31.05.2005, è stato concesso alla ditta Gioi Maria Giuseppina un contributo in conto capitale di € 8.324,90; la ditta aveva l'obbligo di eseguire i lavori entro 18 mesi dalla notifica della Determinazione di Concessione;

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 4540/2009

DEL 18.09.09

PREMESSO che in data 16.11.2006, prot. Argea n° 10072 del 21.11.2006, la ricorrente ha presentato richiesta di collaudo finale, la stessa è risultata carente di tutta la documentazione necessaria per la verifica di regolare esecuzione delle opere; con nota prot. n° 10472 del 01.12.2006 se ne è chiesta la regolarizzazione;

PREMESSO che in data 05.06.2007, prot. Argea n° 527 del 05.06.2007, la ditta ha fatto ulteriore istanza di collaudo delle opere; la stessa ha presentato carenze documentali la cui integrazione è stata richiesta con nota prot. n° 44653 del 07.08.2007; la ditta Gioi ha provveduto alla completa regolarizzazione della documentazione mancante con nota pervenuta il 13.10.2008, ns prot. n° 18913 del 06.10.2008, dalla quale si evince che l'ultimo documento indispensabile per la verifica di regolare esecuzione è datato 23.09.2008;

PREMESSO che in data 23.12.2008, prot. Argea n° 0027409 del 18.12.2008, viene notificata alla ricorrente la Determinazione, n° 6938 del 10.12.2008, di Liquidazione Finale del contributo con applicazione di decurtazione per inosservanza del termine di esecuzione degli investimenti;

VISTO il ricorso gerarchico, proposto dalla ditta Gioi Maria Giuseppina avverso il suddetto provvedimento, a mezzo del quale dichiara che la ritardata presentazione dell'autorizzazione all'emungimento acqua non è attribuibile alla scrivente bensì ai ritardi dell'ente preposto al rilascio della stessa, chiede quindi il ricalcolo e la conseguente riduzione della penale;

CONSIDERATO che le Direttive di Attuazione della Legge Regionale n° 21/2000, adottate con Delibera della Giunta Regionale n° 23/33 del 18.07.2002, prevedono che la richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione, da presentare nei termini, deve essere corredata da una serie di elaborati tecnici e documentazione amministrativo/contabile ben determinati;

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 4540/2009

DEL 18.09.09

- CONSIDERATO** che non è sufficiente, ai fini della regolarità della richiesta di collaudo, la semplice presentazione della stessa, ma deve esserci la completezza e regolarità di tutta la documentazione idonea allo scopo;
- CONSIDERATO** che la Determinazione di Concessione, all'art. 11, prevede che *"nel caso di richiesta tardiva dell'accertamento finale, sarà operata una decurtazione del contributo in misura di € 200,00 per ogni mese di ritardo"*;
- ACCERTATO** che entrambe le richieste di collaudo presentate dalla ditta Gioi Maria Giuseppina sono risultate carenti di svariata documentazione indispensabile per l'espletamento della verifica di regolare esecuzione delle opere;
- PRESO ATTO** che nonostante le ripetute richieste di integrazione documentale la ditta vi ha provveduto in maniera esaustiva solo in data 03.10.2008; considerando "ultimo documento utile ai fini del collaudo" l'autorizzazione all'emungimento acqua rilasciata in data 23.09.2008 (con 21 mesi di ritardo rispetto alla scadenza naturale fissata nel 01.12.2006) ne scaturisce una penale complessiva di € 4.200,00;
- VALUTATO** che le motivazioni addotte nel gravame non sono meritevoli di accoglimento in quanto dalla Determina che autorizza l'emungimento dell'acqua si evince che la ditta Gioi ha presentato la richiesta di autorizzazione all'attingimento solo in data 29.07.2008; il ritardo non è quindi da imputare all'amministrazione competente al rilascio bensì alla ditta stessa che non è stata solerte nel presentare la richiesta di cui trattasi entro i termini di scadenza dati per l'esecuzione dei lavori che, come sopra riportato, erano fissati nel 01.12.2006;
- ESAMINATO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n°0009566 del 09.09.2009.

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 4540/2009

DEL 18.09.09

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Gioi Maria Giuseppina (prot. Argea n°0003871 del 05.04.2009);
- ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART.3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Commissario Straordinario

Dr. Gianni Ibba